

FILINS – Nota 14 settembre 2021
Il coordinatore delle attività educative e didattiche
A cura del prof. Mauro Arena

Una interessante nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (n. 34544 del 06.09.2021, Ufficio II) avente per oggetto *Nomina nuovo coordinatore delle attività didattiche* fornisce l'occasione per alcune utili considerazioni.

Richiamando i noti decreti n. 267/2007 e n. 83/2008, il testo ha lo scopo di fornire precisazioni circa la nomina del coordinatore anche nel corso dell'anno scolastico, eventualmente in sostituzione di un soggetto precedente.

I punti che interessano sono:

1. L'avvicendamento del coordinatore può avvenire in ogni momento nel corso dell'anno scolastico, cioè la sua nomina è sganciata dalle scadenze ordinarie previste per altre operazioni (ad esempio 31 marzo); tuttavia, la comunicazione al rispettivo USR va prodotta immediatamente.
2. Il titolo di studio deve essere di livello pari o superiore a quello previsto per poter insegnare nella scuola in questione: quindi, il diploma di laurea (qualsiasi laurea magistrale o di vecchio ordinamento; più la laurea in Scienze della Formazione Primaria di durata quadriennale indirizzo infanzia o primaria, ovvero laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, LM-85bis per le scuole dell'infanzia e primaria), mentre nessun cenno – giustamente – è fatto né al possesso dell'abilitazione (non richiesta), né dell'eventuale coerenza del diploma di laurea con l'indirizzo della scuola o alcuna delle materie insegnate.

Questo punto resta tuttavia non sufficientemente chiarito.

Per i segmenti della scuola dell'infanzia e della scuola materna, infatti, è consentito ancora l'accesso all'insegnamento di personale munito di diploma magistrale conseguiti fino all'A.S. 2001/2002 (diploma di Istituto Magistrale della durata di 4 anni, diploma di Scuola Magistrale abilitante al grado preparatorio della durata di 3 anni, ma solo per la scuola di infanzia; sono validi anche i percorsi sperimentali del diploma di liceo socio-psico-pedagogico, e del diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico di durata quinquennale), titoli che in tal modo sarebbero sufficienti per l'incarico di coordinatore didattico presso dette scuole; si tratta però di provvedimenti transitori, che dovrebbero valere se mai solo per il personale attualmente in servizio, ma non applicabili a nuove nomine.

In ogni caso, la laurea magistrale (o vecchio ordinamento) è indispensabile nel caso si abbiano assegnate scuole con gradi diversi di istruzione (es. scuola primaria e secondaria).

3. L'incarico può essere assunto per più scuole contestualmente.
4. Può essere nominato coordinatore anche un docente della scuola, indipendentemente dall'orario di servizio.
5. È richiesta la formalizzazione di tale incarico, quale rapporto di lavoro indipendente (anche se in regime di volontariato sotto il profilo economico).
6. È vietata la nomina a coordinatore di dipendente a tempo pieno del MI (possibile, invece, se incaricato a tempo parziale).
7. La nomina è verificata dell'USR, che può respingerla, se priva dei requisiti richiesti.